



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CUCCA, ANGIONI, LAI e MANCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013**

Istituzione della corte di appello di Sassari e della relativa  
procura generale della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - L'efficienza del sistema giudiziario da anni è un tema centrale nel dibattito politico, dal quale discende un'istanza sempre più pressante da parte dei cittadini e delle imprese del suo miglioramento.

Inoltre, non può sottacersi che il sistema giudiziario costituisce uno degli indicatori di riferimento per gli investitori europei ed extraeuropei, che in questo momento riconoscono nelle condizioni del nostro sistema un disagio tale da preferire altri Paesi per sviluppare nuove economie.

L'approccio al tema del rafforzamento del sistema giustizia, deve necessariamente prendere in considerazione il rapporto costi/benefici, considerando il sistema giudiziario come uno degli attrattori principali per gli investitori.

I tempi lunghissimi e ormai inaccettabili dei nostri processi lasciano inevasa la domanda di giustizia e di legittimità degli Italiani, che si trovano penalizzati rispetto agli altri Paesi europei, anche in termini economici.

Questo avviene nonostante in Italia i tribunali costino quasi il 40 per cento in più della media europea.

Una recente stima della Banca d'Italia rileva che il malfunzionamento della giustizia civile costa circa 16 miliardi di euro, mentre il Centro Studi di Confindustria stima che portare a termine le cause pendenti porterebbe ad un aumento del 4,9 per cento del PIL. Dunque, con l'abbattimento del 25 per cento dei tempi medi per ottenere le sentenze si potrebbero recuperare ben 2 punti di PIL.

La ricerca dell'efficienza, senza perdere di vista la valorizzazione e quindi il miglior

utilizzo delle risorse impegnate per lo svolgimento delle attività giudiziarie, richiede in primo luogo una valutazione oggettiva della fruibilità e della qualità del sistema giudiziario, guardando a questo sia dal punto di vista del diritto sia come indicatore dell'offerta economica del nostro Paese.

In questo contesto, la distribuzione delle strutture giudiziarie è uno degli indicatori che contribuisce a valutare l'effettiva funzionalità del sistema.

La presente proposta di legge intende concorrere a razionalizzare le risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l'opera a suo tempo iniziata con l'istituzione della Sezione distaccata della Corte d'appello di Sassari.

Al riguardo è utile sapere che la Corte d'appello di Cagliari dista dai tribunali Sassaresi fino a trecento chilometri.

Tale distanza rende il raggiungimento della Corte d'appello di Cagliari gravosa e discriminante per gli utenti e le imprese del centro e del nord Sardegna, anche perché non vi sono in Sardegna arterie stradali adeguate, non esistono autostrade e l'arteria principale che collega il sud con il nord dell'isola, la strada statale 131 Carlo Felice, è da sempre un cantiere con numerose interruzioni, deviazioni e restringimenti. La rete ferroviaria, invece, è assolutamente inadeguata, lenta e antiquata.

La Corte d'appello di Sassari è sede di riferimento delle istituzioni giudiziarie insistenti nelle province di Sassari, di Olbia - Tempio e di Nuoro. Fanno infatti capo a Sassari anche il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza, nonché alcune tra le maggiori strutture carcerarie dell'Isola (Bardu'e Carros a Nuoro, San Sebastiano a Sas-

sari, il carcere di Alghero, quello di Macomer e quello di Nuchis.

Per l'imponente mole delle funzioni la dipendenza da Cagliari, sul piano delle risorse umane e per quanto concerne gli aspetti di carattere amministrativo, determina rallentamenti nello svolgimento delle funzioni, determinando ulteriori disagi ad un sistema sul quale già gravano svantaggi di natura organizzativa comuni al sistema giustizia tutto.

Le tipologie di reato che affronta la Sardegna, sia per numero che per gravità e quindi per pericolosità sociale, richiedono un sistema equilibrato e snello, che dia risposte in termini di giustizia nel minor tempo possibile.

L'apparato complessivo delle strutture sassaresi, che oltre le sezioni penale e civile ospitano una sede del tribunale dei minori, l'ufficio per il recupero crediti e l'apparato contabile-amministrativo, permette di fatto di considerare le precondizioni per rendere definitivamente autonoma la Corte d'appello di Sassari.

Le condizioni infrastrutturali permetterebbero, senza ulteriore aggravio di costi in tal senso, di trasformare la sezione distaccata in sezione autonoma e altrettanto si può dire per quanto concerne la pianta organica; ragioni per cui l'adozione dell'articolato che troverete di seguito assume carattere di fattibilità anche a breve termine.

In buona sostanza, la trasformazione costituirebbe una razionalizzazione a costo zero che produrrebbe anzi importati risparmi rispetto alla situazione attuale: infatti non si tratterebbe di creare *ex novo* una corte d'appello ma di trasformare solo nominalmente la già esistente sezione distaccata atteso che essa è dimensionata per pianta organica di magistrati e di personale amministrativo come una vera e propria corte d'appello di media caratura, più grande cioè di molte altre corti d'appello di minore portata quanto a bacino d'utenza e carichi di lavoro.

A conferma di ciò, è sufficiente incrociare i dati esistenti sul sito ufficiale del

C.S.M. (a titolo esemplificativo si possono citare le corti d'appello di Reggio Calabria, Trento, Caltanissetta e Campobasso con popolazione inferiore, nonché quelle di Perugia, Messina e Potenza con popolazione pressoché simile, sottolineandosi che nei mesi estivi il bacino d'utenza del distretto di Sassari raddoppia in ragione della nota vocazione turistica del territorio).

Peraltro, la trasformazione della sezione, comportando la necessaria istituzione della PDA in Sassari (anch'essa solo nominale e, quindi, ugualmente a costo zero), consentirebbe il venir meno dei defatiganti quotidiani trasferimenti a Cagliari e viceversa di staffette di polizia giudiziaria incaricata delle indagini DDA con viaggi, tanto lunghi e frequenti quanto dispendiosi, tra andata e ritorno, di oltre 500 chilometri da Olbia, 430 chilometri da Sassari e 380 chilometri da Nuoro. È dunque evidente che si otterrebbe un notevole risparmio economico per le casse dello Stato rispetto alla situazione attuale oltre che un risparmio in termini di utilizzo delle risorse umane e dei tempi.

La legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede alla lettera *f*) dell'articolo 1, comma 2, la delega al Governo per attuare un'ampia revisione con riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie prevedendo, per le corti di appello e le loro sezioni distaccate, che siano mantenute quelle alle quali facciano capo «non meno di tre degli attuali tribunali». Tale parametro sarebbe pienamente rispettato, posto che i tribunali di Sassari, di Nuoro e di Tempio Pausania farebbero capo alla sezione autonoma, come accade anche oggi nella sezione distaccata. La sussistenza di detto parametro pone Sassari in una posizione indubbiamente unica e particolare, posto che esso non sussiste per le altre due sezioni distaccate esistenti nella penisola (Taranto e Bolzano).

In definitiva, si tratterebbe del completamento di un'opera di razionalizzazione del sistema giudiziario sardo che in ragione di uno dei più grandi territori regionali d'Italia,

con caratteristiche morfologiche peculiari e con un sistema di trasporti assolutamente carente e disagiato, vedrebbe la creazione di due distinti distretti territoriali con due corti d'appello autonome.

Giova altresì ricordare che tutte le sezioni distaccate di corti d'appello sono sempre nate come esperimento che - storicamente - nell'arco di quattro o cinque anni hanno dato luogo a una trasformazione in corte autonome. Si pensi al riguardo alle corti di Salerno o di Campobasso. Di contro, la sezione di Sassari è in vigore dal marzo 1992 e cioè da oltre vent'anni.

Infine, la corte d'appello a Sassari comporterebbe necessariamente anche la creazione a Sassari della procura distrettuale antimafia, competente per le indagini sulla criminalità organizzata mafiosa e non solo, sui sequestri di persona e su altri reati particolarmente gravi. La presenza di una tale strut-

tura e di quella parallela delle forze dell'ordine porterebbe a un più immediato e diretto maggiore controllo di territori quali quelli di Olbia e del Nuorese, a forte rischio di contaminazione mafiosa o di criminalità organizzata in genere.

Non v'è dunque chi non veda la rilevanza della presente proposta che, se approvata, comporterebbe sicuramente una concreta razionalizzazione del sistema giudiziario sardo, con tutte le favorevoli ricadute di cui si è già detto per l'intero territorio. Il tutto senza alcun aggravio di spesa, ma anzi con un indiretto notevole risparmio di risorse economiche e di tempo, oltre all'utilizzo ottimale delle risorse umane.

Vale infine la pena ricordare anche che nella passata legislatura era stata presentata analoga proposta, che era stata già licenziata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

TRASFORMAZIONE DELLA SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE D'APPELLO IN SASSARI CON LA RELATIVA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA, FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, IN AUTONOMA CORTE D'APPELLO CON LA RELATIVA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI SASSARI

#### Art. 1.

1. La sezione della corte d'appello di Sassari, distaccata della corte d'appello di Cagliari, istituita con legge 30 luglio 1990, n. 219, è trasformata in autonoma corte d'appello con relativa procura generale della Repubblica, con la giurisdizione e la competenza territoriale di cui alla citata legge ed ai successivi atti normativi emanati in materia.

#### Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

## CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE  
AL PERSONALE

## Art. 3.

1. L'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e dei magistrati della relativa procura generale della Repubblica è quello esistente al momento dell'approvazione della presente proposta, già stabilito dalla legge 30 luglio 1990, n. 219, e dal decreto ministeriale 27 marzo 1991.

2. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, è istituito il posto di presidente della corte d'appello di Sassari ed è contestualmente soppresso un posto di presidente di sezione, che rimarrà nel ruolo ad esaurimento.

3. In attuazione di quanto stabilito al comma 1, è istituito il posto di procuratore generale presso la corte d'appello di Sassari ed è contestualmente soppresso il posto di avvocato generale, che rimarrà nel ruolo ad esaurimento.

4. Il Consiglio Superiore della magistratura provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla nomina del presidente della corte d'appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte d'appello, secondo quanto stabilito ai precedenti commi.

5. Le piante organiche del personale amministrativo della corte d'appello di Sassari e quelle della relativa procura generale sono le medesime già esistenti presso la sezione distaccata di corte d'appello di Sassari e presso la relativa procura generale.

## Art. 4.

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la

sezione distaccata della corte d'appello di Sassari e presso la relativa procura generale continuano ad essere trattati rispettivamente dalla corte d'appello di Sassari e dalla relativa procura generale senza che ciò possa comportare alcun effetto processuale o di legge.

#### Art. 5.

1. In deroga al contenuto dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in considerazione delle condizioni di insularità e delle peculiarità ad esse conseguenti, ai magistrati assegnati al distretto della corte d'appello di Cagliari e di quella di Sassari, istituita con la presente legge, non si applica il divieto del passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa nell'ambito dei due distretti, da considerarsi solo per tali finalità come vicini.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, la competenza relativa ai procedimenti penali nei quali un magistrato che esercita le proprie funzioni nel distretto della corte d'appello di Sassari assume le qualità previste nella citata norma, appartiene a quello competente in tali casi per la corte d'appello di Cagliari.

#### Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

